



14726-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gastone ANDREAZZA	Presidente
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Alessio SCARCELLA	Consigliere
Dott. Antonio CORBO	Consigliere
Dott. Ubalda MACRI'	Consigliere

PUBBLICA UDIENZA del
5 luglio 2019

SENTENZA N.

1907

REGISTRO GENERALE
n. 39113 del 2013

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ROMANAZZI Vincenzo, nato a Brindisi il 19 settembre 1937;
CAFARO Bruno Romano, nato ad Alessandria il 16 dicembre 1938;
CIOFFI Carlo, nato a Brindisi il 8 marzo 1953;
ORSAN Severino, nato a Vercelli il 27 marzo 1946;

nonché dalla seguenti parti civili:

CASTRIOTTA Maria, nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 13 marzo 1978;
CAPOBIANCO Giulio, nato a Brindisi il 17 febbraio 1962;
VACCA Angelo, nato a Brindisi il 19 settembre 1969;
LACITIGNOLA Carmela, nata a Brindisi il 13 febbraio 1947;
INNOCENTI Mauro, nato a Roma il 24 aprile 1974;
SUMMA Maria Silvana, nata a Ostuni (Br) il 8 marzo 1987;
SANNA Domenico, nato a Mesagne (Br) il 11 agosto 1949;
AVALLONE Anna, nata a Codogno (Lo) il 26 luglio 1961;
TORTORELLA Fiorentino, nato a Brindisi il 15 agosto 1971;
PORDZIK Beate, nata nella Repubblica federale di Germania il 31 ottobre 1953;
TAURISANO Antonio, nato a Brindisi il 22 gennaio 1965;
PLACELLA Paola, nata a Brindisi il 3 giugno 1977;
ABRUZZI Rita, nata a Brindisi il 3 ottobre 1972;

ALAVILLA Francesco, nato a Brindisi il 13 agosto 1959;
GIACOLONE Patrizia, nata a Brindisi il 8 agosto 1961;
AZZOLINI Felice, nato a Molfetta (Ba) il 19 marzo 1964;
COCCIA Stefania, nata a Brindisi il 8 agosto 1961;
BAGNATO Cosimo, nato a Brindisi il 8 gennaio 1968;
BARBARITO Francesco, nato a Garaguso (Mt) il 12 novembre 1947;
BARBARITO Ornella, nata a Brindisi il 25 gennaio 1974;
BORSARI Mauro, nato a Ferrara il 17 luglio 1958;
MOSCARDINO Maria Grazia, nata a Brindisi il 13 gennaio 1956;
BRUNO Giampaolo, nato a Ceglie Messapica (Br) il 17 marzo 1964;
CAPOCCIA Angelo, nato a Brindisi il 17 ottobre 1963;
CAPOCCIA Giuseppe, nato a Brindisi il 8 aprile 1961;
CAPUTO Vitantonio, nato a Brindisi il 18 febbraio 1970;
CASONE Gaetano, nato a Taranto il 27 febbraio 1951;
CATALDI Carla, nata a Brindisi il 15 dicembre 1961;
CONGEDI Domenico, nato a Brindisi il 10 settembre 1959;
CRASTOLLA Maurizio, nato a Brindisi il 17 novembre 1973;
DI DONNA Giuseppe, nato a Gravina in Puglia (Ba) il 19 novembre 1959;
DIMITRI Alba, nata a Martina Franca (Fg) il 1 marzo 1941;
DONNO Giovanni, nato a Sogliano Cavour (Le) il 23 giugno 1954;
FERRULLI Anna Liana, nata a Altamura (Ba) il 27 luglio 1963;
FLORES Gianfranco, nato a Brindisi il 11 luglio 1965;
GIURI Giuseppe, nato a Brindisi il 12 dicembre 1941;
GRASELLI Ester, nata a Brindisi il 4 luglio 1965;
GUADALUPI Massimiliano, nato a Brindisi il 7 dicembre 1981;
GUADALUPI Raffaele, nato a Brindisi il 2 novembre 1947;
GUCCIONE Giancarlo, nato a Brindisi il 10 marzo 1960;
IANNARELLI Gianfranco, nato a Roma il 18 giugno 1949;
PADOLECCHIA Gabriella, nata a Ceglie Messapica (Br) il 24 ottobre 1968;
INDINI Giovanni, nato a Brindisi il 24 giugno 1956;
LAMANTEA Luana, nata a Roma il 20 dicembre 1973;
LO BUONO Angelo, nato a Brindisi il 15 aprile 1987;
LUPOLI Maurizio, nato a Taranto il 2 luglio 1956;
MALAGOLI Giovanni, nato a Modena il 3 luglio 1947;
MARIANO Assunta, nata a Brindisi il 28 gennaio 1966;
MARINO Giuliana, nata a Brindisi il 20 marzo 1968;
MARINO Marina, nata a Brindisi il 27 dicembre 1973;
MARINO Sara, nata a Lanciano (Ch) il 5 maggio 1982;
MARRA Giovanni, nata a Brindisi il 22 gennaio 1958;

MARTINA Federica, nata a Brindisi il 13 dicembre 1966;
MASTRO ROSA Francesco, nato a Brindisi il 21 luglio 1956;
MICELLI Anna Maria, nata a Brindisi il 7 gennaio 1968;
MIGLIETTA Deborah nata a Brindisi il 28 novembre 1982;
MINERVA Mario, nato a Bari il 13 marzo 1939;
DI BENEDETTO Maria, nata a Bari il 10 settembre 1939;
MONETTI Laura, nata a Brindisi il 6 settembre 1980;
MOSCARDINO Antonio, nato in Ancona il 14 luglio 1941;
OLIVA Rita, nata al Piglio (Fr) 23 febbraio 1946;
PIRONI Gino, nato a Berra (Fe) 4 marzo 1944;
QUATTRONE Fabiola, nata a Brindisi il 29 dicembre 1965;
RAGNO Luigi, nato a Brindisi il 9 marzo 1982;
RAGNO Michele, nato a Tripoli il 6 dicembre 1948;
RINA Vittorio, nato a Rotondella (Mt) il 15 gennaio 1959;
GRECO Pasqualina, nata a Brindisi il 5 dicembre 1961;
ROSA Vito, nato a Brindisi il 21 agosto 1966;
NANNAVECCHIA Ines, nata a Brindisi il 24 marzo 1967;
SAPONARO Vincenzo, nato a Mesagne (Br) il 15 gennaio 1943;
SCIASCIA Nicola, nato a Barletta il 5 novembre 1963;
SPORTELLI Francesco, nato a Mesagne (Br) il 15 febbraio 1942;
ARGENTIERI Caterina, nata a Brindisi il 8 gennaio 1945;
GIAMPIETRO Ugo, nato a Brindisi il 7 giugno 1943;
ARGENTIERI Teodora, nata a Brindisi il 11 maggio 1947;
STAMILLA Cinzia Concetta, nata a Vittoria (Rg) il 13 gennaio 1987;
STEFANO Mario, nato a Brindisi il 15 ottobre 1959;
LOMBARDO Vincenza, nata a Brindisi il 10 maggio 1964;
STRISCIUGLIO Anna Tecla, nata a Brindisi il 24 settembre 1958;
TRONO Antonio, nato a Copertino (Le) il 22 aprile 1937;
VACCA Antonio Francesco, nato a Brindisi il 4 aprile 1940;
ZACCARIA Teodoro, nato a Brindisi il 28 luglio 1952;
LEOCI Cosimo Luca, nato a Brindisi il 8 febbraio 1956;

nei confronti dei predetti imputati e del responsabile civile:
Comune di Brindisi;

avverso la sentenza n. 337 della Corte di appello di Lecce del 13 febbraio 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe CORASANITI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

sentiti, altresì, per le parti civili rispettivamente assistite: gli avv.ti. Rosario ALMIENTO, del foro di Brindisi, Cosimo ROSATO, del foro di Brindisi, Cosimo Luca LEOCI, del foro di Brindisi, Livio DI NOI, del foro di Brindisi, anche in sostituzione dell'avv. Orazio VESCO, del foro di Brindisi, Giulio MURANO, del foro di Roma, Anna CAVALIERE, del foro di Brindisi, Francesco MARZULLO, del foro di Bari, Augusto CONTE, del foro di Brindisi, i quali tutti depositano conclusioni scritte; sentiti, altresì, per Cafaro Bruno Romano gli avv.ti Stefano PRONTERA, del foro di Lecce, e Filippo SGUBBI, del foro di Bologna, e per Romanazzi Vincenzo gli avv.ti Vito Donato EPIFANI, del foro di Lecce, ed Alfredo GAITO, del foro di Roma, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 febbraio 2013, ha in ampia misura confermato la precedente decisione con la quale il Tribunale di Brindisi, in data 14 febbraio 2012 (e non 13 febbraio come erroneamente riportato nella sentenza del giudice del gravame), aveva dichiarato la penale responsabilità di Romanazzi Vincenzo, Cafaro Bruno Romano, Cioffi Carlo e Orsan Severino in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 81, cpv., cod. pen., e 29, 30 e 44, lettera c), del dlgs n. 380 del 2001, in tal modo riformulata la originaria imputazione che faceva riferimento alla disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1985, per avere essi - il primo nella veste di costruttore, legale rappresentante della Srl Acque Chiare, il secondo come Notaio rogante una ampia serie di atti di compravendita e comunque di consulente legale del Romanazzi, il terzo quale funzionario del Comune di Brindisi, autore di una serie di provvedimenti che avrebbero concorso alla realizzazione degli atti illeciti contestati, il quarto come direttore dei lavori e progettista delle opere edilizie realizzate - svolto un'attività di lottizzazione abusiva, a contenuto misto, parte materiale e parte negoziale, avente ad oggetto dei terreni in Comune di Brindisi.

Secondo la accusa il Romanazzi - come detto avvalendosi della consulenza del Cafaro ed a seguito di attività corruttiva svolta nei confronti dell'allora Sindaco del Comune di Brindisi, attività per la quale, unitamente a questo, egli è stato sottoposto a separato giudizio - dopo avere rilevato un'area in località "Case bianche" del Comune di Brindisi, area destinata a zona agricola e viabilità di rispetto - avrebbe ottenuto la modifica di tale destinazione urbanistica, a seguito di un Accordo di programma intervenuto fra la società da lui rappresentata, il predetto Comune e la Regione Puglia (Accordo che sarebbe stato, peraltro, oggetto nel tempo di alcune modifiche illegittime), a seguito della quale essa sarebbe stata trasformata in zona vocata all'insediamento di strutture produttive (nella specie turistico-alberghiere), sottoposte, peraltro, ad una serie di vincoli, fra i quali quello di divieto di vendita frazionata, salvo poi realizzare, in un ambito territoriale, detto comparto C, una serie di edifici ad uso residenziale oggetto di distinti atti di compravendita, la maggior parte dei quali rogati dal notaio Cafaro, ed in altro ambito - costituente i comparti A e B - opere non precarie che per la loro natura ed ubicazione si ponevano in contrasto con la normativa vigente.

Sulla base di tale accuse i quattro predetti erano stati condannati dal Tribunale di Brindisi alla pena di anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 30.000,00

di ammenda i primi due ed alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda gli altri due.

Con la citata sentenza il Tribunale aveva, altresì, disposto la sospensione condizionale della pena per tutti i condannati, subordinandola alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato attraverso il pagamento a titolo di risarcimento del danno nei confronti della parte civile Regione Puglia entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza della provvisoria liquidata.

Erano rigettate le numerose altre domande risarcitorie svolte, nei confronti degli imputati e del Comune di Brindisi, quale responsabile civile atteso l'incardinamento del Cioffi nella struttura operativa di tale ente pubblico, dalle numerosissime parti civili costitutesi in giudizio ed era, infine, stata disposta la confisca di tutte le opere in penale sequestro e la loro gratuita acquisizione al patrimonio del Comune di Brindisi.

Come detto la Corte di appello salentina, rigettate le impugnazioni sia degli imputati che delle numerose parti civili, ha accolto esclusivamente la impugnazione del Pm, avente ad oggetto la determinazione della pena pecuniaria irrogata a carico degli imputati, elevandola, attesi i nuovi termini edittali di essa, dei quali verosimilmente il Tribunale non aveva tenuto conto, ad euro 55.000,00 per Romanazzi e Cafaro ed ad euro 35.000,00 per Orsan e Cioffi, confermando nel resto la sentenza impugnata, e ciò sia in relazione al rigetto delle istanze risarcitorie avanzate dalle parti civili ricorrenti, sia in relazione alla conferma della confisca di quanto in giudiziale sequestro, ivi comprese le numerosissime villette già oggetto, al momento della sentenza di primo grado, di atti pubblici di compravendita.

Avverso di essa hanno interposto ricorsi per cassazione sia i quattro imputati che le numerose parti civili ammesse al processo, depositando in alcuni casi, anche motivi aggiunti di impugnazione.

Una memoria difensiva è stata depositata dal responsabile civile Comune di Brindisi.

E' stata anche presentata una memoria, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., da una parte offesa non precedentemente costituitasi in giudizio.

L'imputato Romanazzi ha presentato un ricorso per cassazione, cui sono a corredo due ulteriori memorie illustrative redatte anche dal nuovo codifensore fiduciario del ricorrente, ed una precedente memoria illustrativa,

contenente motivi aggiunti rispetto all'originario ricorso, a firma di un precedente difensore fiduciario successivamente revocato.

Con l'originario ricorso, sottoscritto dall'avv. Epifani, la difesa del Romanazzi ha articolato 4 motivi di impugnazione.

Il primo concerne, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto infondato il motivo di appello avente ad oggetto l'avvenuta celebrazione in primo grado del giudizio di fronte al giudice monocratico ed in assenza di preventiva celebrazione della udienza preliminare.

In sintesi il ricorrente osserva che le indagini a carico del Romanazzi, e degli altri prevenuti, avevano ad oggetto una complessa vicenda nel cui ambito era stata oggetto di indagine anche una fattispecie di corruzione che sarebbe stata commessa, onde rendere possibile la commissione del reato urbanistico, dal Romanazzi nei confronti di tale Antonino Giovanni, Sindaco del Comune di Brindisi all'epoca in cui i fatti si sono delineati.

Tali reati, per i quali è previsto un diverso regime processuale - in quanto quello contravvenzionale è di spettanza del giudice monocratico ed è a citazione diretta, mentre il delitto è di competenza del Tribunale collegiale prevede la udienza preliminare - sono stati originariamente oggetto di una unica iscrizione nel registro degli indagati e di una unitaria trattazione nel corso delle indagini, stante la connessione che li caratterizzava.

Solo dopo che il Pm aveva inviato agli indagati la comunicazione di termine delle indagini preliminari, era stato operato uno stralcio, separando i due procedimenti e trasmettendo, pertanto, il troncone relativo alla corruzione, riguardante il Romanazzi e l'Antonino per la celebrazione della udienza preliminare (nel corso della quale l'Antonino patteggiava una pena in continuazione con altri reati per i quali già era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna), all'esito della quale il Romanazzi era rinviato a giudizio e, successivamente, prosciolto per la intervenuta prescrizione del reato contro la pubblica amministrazione.

Quanto al reato urbanistico invece il Pm aveva disposto la citazione diretta di fronte al Tribunale monocratico.

Avendo il ricorrente eccepito la irritalità di tale procedere sia di fronte al Tribunale che di fronte alla Corte di appello, ora il Romanazzi, e come vedremo analoga censura è stata svolta anche dalla difesa Cafaro, ha

contestato anche di fronte a questa Corte la scelta operata dai giudici del merito lamentando sia la equiparazione della eccezione ad una eccezione riguardante la mera ripartizione interna all'ufficio della trattazione degli affari penali - essendo, invece la questione afferente alla individuazione, sulla base dell'originario criterio dettato dalla connessione fra procedimenti, del giudice competente - sia la avvenuta violazione dei criteri afferenti alla predeterminazione del giudice naturale.

Infatti, avendo osservato la Corte di appello che la scelta di separazione dei fascicoli era una scelta discrezionale operata dal Pm, essa aveva, in sostanza, rimesso alla insindacabile valutazione di questo organo la individuazione del giudice naturale; né sarebbe corretto rilevare che le parti non avevano chiesto la riunione dei giudizi, posto che è proprio la valutazione sulla riunione dei procedimenti che si caratterizza per essere discrezionale, mentre le regole sulla competenza derivanti dalla connessione sono di obbligatoria applicazione, a nulla rilevando che nel caso di specie i soggetti protagonisti dei due giudizi non siano totalmente coincidenti.

Con il secondo motivo di impugnazione, anch'esso articolato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il ricorrente ha dedotto l'errore in cui sarebbe caduto il giudicante nel non verificare che l'intervento operato dal Romanazzi era stato determinato non da una deroga agli strumenti urbanistici ma dall'avvenuto intervento di una variante ad essi, che avrebbe riguardato l'area di cui al comparto C.

Pertanto la destinazione ad uso residenziale delle villette in tal modo realizzate e la loro cessione singolare non avrebbe integrato gli estremi del reato contestato, posto che la destinazione turistico alberghiera dei manufatti in tal modo realizzati non doveva intendersi esclusiva.

Il terzo motivo attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in ordine alla rilevanza penale delle attività connesse ai comparti edificatori A e B; ha infatti, contestato, il ricorrente, che il rilascio della autorizzazione al loro compimento - questa volta si tratterebbe di un intervento in deroga - sia stato preceduto da un procedimento amministrativo viziato, posto che, invece, esso si è svolto nei corretti termini legislativamente previsti.

Infine il quarto motivo di ricorso attiene alla illegittimità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto documentata la natura illecita degli interventi edilizi operati dal Romanazzi, sulla base del dato indiziario offerto dal fatto che fosse intervenuto un accordo

corruttivo fra questo ed il sindaco Antonino; il ricorrente ha, infatti, rilevato come la esistenza di tale accordo non potesse essere desunta dal fatto che l'Antonino abbia ritenuto di patteggiare la pena per il reato in questione, considerato anche che in sede dibattimentale il predetto ha chiaramente indicato quale ragione della sua scelta il fatto che in tal modo si liberava, in termini non particolarmente gravosi, del fardello giudiziario su di lui pendente.

Analoghe conclusioni ha tratto il ricorrente in ordine alla ricavabilità della prova della propria responsabilità dal suo proscioglimento rispetto alla accusa di corruzione attiva, posto che la sentenza emessa ex art. 129 cod. proc. pen., prescinde da un accertamento positivo della astratta rilevanza penale della condotta a lui addebitata.

Con memoria depositata in data 11 giugno 2019 la difesa del Romanazzi, nella sua nuova composizione personale, ha, in particolare insistito sulla illegittimità della celebrazione del giudizio, pur in presenza della causa di connessione con altro procedimento di competenza del giudice collegiale, di fronte all'organo monocratico, ribadendo la natura di criterio originario della individuazione del giudice competente delle regole riguardanti la connessione, e segnalando, ancora una volta, la estraneità alla presente vicenda della facoltà di riunione di procedimenti,.

Essendo una ipotesi, discrezionale, avente ad oggetto solo la mera organizzazione del lavoro giudiziario e non la individuazione del giudice naturale, ci si deve trovare, ai fini della riunione, al cospetto di giudizi pendenti di fronte allo stesso giudice.

Ha, infine, osservato il ricorrente che l'eventuale intervenuta prescrizione dei reati contestati non renderebbe irrilevante la dedotta eccezione ai fini della necessaria dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, posto che in ogni caso residuerebbero le statuizioni civili, risarcimento del danno nei confronti della Regione Puglia, che sarebbero state disposte da un giudice privo di competenze in materia.

Con una ulteriore memoria, depositata in data 28 giugno 2019, la difesa del Romanazzi, avendo contestato in particolare l'avvenuta confisca dei manufatti e del terreno ad essi pertinente, ha richiamato i principi esposto dalla Corte EDU nella recente sentenza GIEM contro Italia, osservando che, non essendo stata la Acque Chiare Srl parte del giudizio penale, né essendo risultato che la stessa abbia ricevuto, e tanto meno in mala fede, i terreni oggetto di lottizzazione dal soggetto sottoposto a procedimento, avendo

acquisito i medesimi fin dal 1996 dal precedente dante causa, altra persona giuridica, la misura sanzionatoria della confisca non poteva essere disposta nei suoi confronti, violando tale disposizione la normativa sovranazionale in tema di applicazione a terzi della disciplina sanzionatoria.

In precedenza, in data 10 febbraio 2014, un precedente difensore del Romanazzi, l'avv. Maranella, aveva depositato una memoria contenente motivi aggiunti rispetto all'originario ricorso, nella quale aveva ulteriormente insistito per la illegittimità della sentenza della Corte di appello salentina per non avere questa accolto il motivo di ricorso riferito alla nullità dell'avvenuta separazione dei procedimenti a carico del ricorrente; in tale modo, infatti, sarebbero state violate diverse disposizioni normative, anche di rango costituzionale e sovranazionale, inerenti al principio del giusto processo in relazione alla individuazione del giudice naturale precostituito per legge; si è in tale sede rilevato che, avendo in tal modo agito, il Pm aveva, in sostanza, violato il principio di legalità, determinando il radicamento della competenza in capo ad un giudice da lui prescelto e non in capo all'organo giudiziario che, in virtù delle disposizioni in materia di competenza per connessione, avrebbero portato alla sua individuazione.

Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, la separazione fra i fascicoli era stata fatta quando già si erano chiuse le indagini preliminari, in tal modo violando il diritto di difesa, posto che il Pm ha, in sostanza, selezionato il materiale probatorio da trasmettere al giudice in relazione alla imputazione da lui prescelta per essere trattata di fronte a quell'organo invece che ad un altro.

Il ricorrente ha anche lamentato, ravvisando in essa dei profili di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza della Corte nella parte in cui in essa era stato rigettato il motivo di appello avente ad oggetto la censura del comportamento del Pm e la avvenuta separazione dei procedimenti.

Il ricorrente ha quindi sottolineato che, essendo stato disposto il sequestro preventivo dei manufatti a decorrere dal 29 maggio 2008, il reato contestato, alla data in cui doveva essere celebrato il processo di fronte a questa Corte, sarebbe stato ampiamente prescritto, tanto dovrà comportare la revoca della disposta confisca; confisca che, per ciò che attiene alle villette, sarebbe comunque stata disposta nei confronti di soggetti in relazione ai quali non è possibile rinvenire la cattiva fede nell'acquisto, unico elemento che avrebbe potuto giustificare la misura sanzionatoria nei loro confronti.

Distinto ricorso ha presentato la difesa dell'imputato Cafaro, si tratta del Notaio che ha redatto la maggior parte dei contratti di compravendita degli immobili realizzati in sede di lottizzazione abusiva e che, nella prospettazione accusatoria, sarebbe stato il consulente legale del Romanazzi, che con il suo autorevole intervento, anche presso sedi istituzionali, avrebbe reso possibile la complessiva operazione, evidenziando anche, con un atto definito certificazione prodotto dal Romanazzi presso gli Uffici comunali, la pretesa illegittimità della previsione contenuta nell'accordo di programma intercorso fra Regione, Comune e Società amministrata dal Romanazzi, avente ad oggetto la inalienabilità frazionata del compendio immobiliare realizzato.

La difesa del Cafaro ha articolato 6 motivi di impugnazione.

Il primo di essi riguarda, come già dianzi accennato, la ritenuta illegittimità della sentenza impugnata per non essere stata in essa accolta la ragione impugnatoria riguardante la erronea individuazione del giudice competente stante la operazione di separazione dei fascicoli processuali operata dal Pm successivamente alla conclusione delle indagini preliminari.

Con un secondo motivo di censura la difesa del Cafaro ha dedotto la nullità della sentenza, per violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. stante la non corrispondenza fra il fatto accertato e quello contestato; rileva, infatti, tale difesa che al Cafaro è stata contestata un condotta di tipo concorsuale doloso nel compimento della attività di lottizzazione, egli, infatti, secondo i termini della contestazione, avrebbe "istigato, condiviso e rafforzato l'illecito disegno criminoso", mentre la sentenza di primo grado, solo in parte corretta in sede di gravame, avrebbe invece ricondotto la responsabilità dell'imputato ad una condotta di tipo colposo, per non avere fatto uso della opportuna diligenza nella stipulazione dei contratti di compravendita, non verificando le condizioni di regolarità urbanistica degli immobili oggetto di tali atti; si tratterebbe, pertanto, di una modificazione di uno dei tratti caratteristici del reato contestato, l'elemento soggettivo, che avrebbe, secondo il ricorrente, portato alla emissione di una sentenza in violazione delle disposizioni sopra richiamate.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha lamentato la violazione di legge nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per avere i giudici del merito ritrovato nella condotta dell'imputato gli elementi della compartecipazione nella contravvenzione ascritta agli altri imputati; al fine di cui sopra, infatti, la condotta del Cafaro sarebbe sia non idonea sia priva di efficacia causale; la stessa, comunque, in

quanto successiva alla consumazione del reato, non potrebbe essere considerata tale da comportare la partecipazione del predetto nella consumazione dell'illecito.

Con il quarto motivo la difesa dell'attuale ricorrente ha rilevato che nella sentenza impugnata è stata affermata la natura illecita delle condotte in assenza degli elementi specifici volti a consentire l'affermazione della sussistenza del reato; in particolare il ricorrente ha rilevato come la realizzazione delle operazioni immobiliari di cui alla imputazione era stata integralmente sostenuta da appositi atti amministrativi, sicché avrebbe difettato il requisito della abusività delle opere eseguite, in particolare la loro destinazione alla residenzialità e non solo all'insediamento turistico alberghiero.

Con il quinto motivo di ricorso la difesa del Notaio Cafaro ha dedotto la violazione di legge per non avere la Corte di appello ritenuto di dovere disporre la riapertura della istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le certificazioni anagrafiche degli acquirenti gli immobili in questione, da cui sarebbe emerso che costoro avevano ottenuto la residenza negli immobili *de quibus* in epoca anteriore alla stipula dei contratti definitivi, elemento questo da cui sarebbe emersa la consumazione del reato in epoca antecedente all'intervento dell'attuale ricorrente, nonché le dichiarazioni reddituali del Cafaro, elemento che avrebbe dimostrato la marginalità del guadagno da questo conseguito attraverso la stipulazione degli atti riferibili alla cessione della Acque chiare srl.

Infine, con il sesto motivo di impugnazione, il Cafaro ha lamentato la errata applicazione della legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ciò in particolare in relazione al fatto che le condotte contestate all'imputato, riguardanti solo il cosiddetto comparto C, sarebbero terminate in data 16 novembre 2006, data in cui è avvenuta l'ultima compravendita da lui rogata, per cui già al 16 novembre 2011, quindi in epoca anteriore alla sentenza di primo grado, il reato a lui contestato sarebbe stato prescritto, non potendosi a lui ascrivere anche le successive condotte riferite agli altri comparti.

Aggiunge, il ricorrente, che in ogni caso il reato sarebbe prescritto alla data del 28 maggio 2013, cioè a cinque anni dall'avvenuto sequestro delle opere in ipotesi abusive.

Con successiva memoria depositata il 31 gennaio 2014, la difesa del Cafaro ha insistito in ordine alla nullità della sentenza della Corte di appello, la quale non ha ritenuto fondati i motivi di gravame, sebbene gli stessi fossero stati tempestivamente dedotti già di fronte al giudice di primo grado, riguardanti il vizio di competenza del giudice adito in primo grado, stante la trascurata competenza del giudice collegiale per connessione.

Ha altresì insistito per la dichiarazione della intervenuta prescrizione del reato contestato sin dal 9 febbraio 2011, laddove si consideri la lottizzazione materiale, ovvero dalla successiva data del 16 novembre 2011, laddove si consideri la lottizzazione negoziale.

Peraltro la difesa del ricorrente ha ricordato come al Notaio Cafaro siano state contestate esclusivamente condotte riferibili alla lottizzazione di cui al comparto C e non anche quelle concernenti gli altri comparti.

Con un unico atto, articolato tramite la proposizione di 3 motivi di impugnazione, hanno proposto ricorso per cassazione anche gli imputati Orsan e Cioffi.

Il primo motivo di impugnazione é comune ad ambedue i ricorrenti; con esso i due denunciano la illegittimità della sentenza della Corte di appello, con la quale era stato accolto l'appello proposto dal Pm in relazione alla determinazione della pena pecuniaria irrogata a carico dei condannati, per non avere la Corte territoriale rilevato la tardività della sua proposizione. Osservano, infatti, i due ricorrenti che, pronunciata la sentenza di primo grado in data 14 febbraio 2012 con termine di 90 giorni per il deposito dei motivi, essendo stata la stessa depositata nel rispetto del predetto termine, i 45 giorni per la proposizione dell'appello da parte del Pm hanno iniziato a decorrere il 15 maggio 2012, sicché, considerato essere ultimo giorno utile per la proposizione dell'appello il 28 giugno 2012 ed essendo stato, invece, questo proposto il 29 di tale mese, esso è tardivo.

I ricorrenti hanno altresì contestato la sentenza della Corte territoriale per avere ritenuto sussistere un'ipotesi di lottizzazione materiale, sebbene la realizzazione delle opere eseguite, in particolare quanto al comparto C), era stata consentita con appositi atti amministrativi.

Neppure, ad avviso dei ricorrenti era possibile ritenere la sussistenza di una ipotesi di lottizzazione negoziale o, quanto meno, la stessa non era stata

mai avallata da atti posti in essere o sollecitati dal Cioffi, il quale era il Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Brindisi.

Con riferimento ai comparti A) e B), le opere ivi realizzate sono state, secondo quanto riportato dai ricorrenti, anch'esse oggetto di puntuali procedimenti amministrativi, conclusi con atti autorizzativi.

I ricorrenti hanno, altresì, lamentato che la Corte abbia ritenuto doloso il comportamento da loro tenuto, mentre lo stesso non avrebbe, comunque, avuto tale caratteristica, ed ha, pertanto, determinato la entità della pena sulla base di tale deteriore elemento soggettivo.

Hanno, altresì, proposto distinti ricorsi per cassazione numerosissime parti civili - rappresentate, talvolta a gruppi assai nutriti, dai rispettivi difensori di fiducia - come indicato nella elencazione contenuta nella intestazione della presente sentenza.

Con essi, aventi ad oggetto sia il rigetto della istanza risarcitoria nei confronti del Comune, ritenuto terzo responsabile civile, che la disposta confisca degli immobili, i numerosi ricorrenti hanno fatto presente di essere stati a loro volta sottoposti a processo per lottizzazione abusiva dal quale sono stati tutti prosciolti per intervenuta prescrizione, sicché nei loro specifici confronti non è stata disposta la confisca degli immobili da ciascuno acquistati.

Ha presentato una memoria difensiva il terzo responsabile civile Comune di Brindisi, opponendosi all'accoglimento dei ricorsi presentati dalle parti civili relativamente all'annullamento della sentenza nella parte in cui il Comune, quale datore di lavoro del Cioffi, non è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti delle predette parti civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi degli imputati sono fondati nei termini di cui alla presente motivazione e debbono, pertanto, essere accolti così come precisato in dispositivo.

Anche i ricorsi presentati dalle costituite parti civili sono fondati nella parte in cui è stata contestata l'avvenuta confisca dei manufatti eseguiti, mentre sono infondati nella parte in cui è stata contestata la mancata condanna del Comune di Brindisi, quale terzo responsabile civile, al risarcimento del danno in ipotesi da loro patito.

Rileva preliminarmente questa Corte che caratteristica peculiare del presente giudizio è quella di essere posto in trattazione a distanza di un notevole lasso di tempo sia dallo svolgimento dei fatti per i quali è stata elevata la imputazione penale a carico degli attuali ricorrenti - la contestazione (formulata nella forma cosiddetta "aperta" in quanto in essa i fatti di reato vengono indicati ancora in stato di permanente flagranza) fa, infatti, riferimento ad una condotta posta in essere a partire dal 11 maggio 1998 - sia dalla pronuncia della sentenza di primo grado - termine ultimo questo da cui fare comunque decorrere la prescrizione dei reati anche a condotta permanente (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 luglio 2015, n. 33220), posto che siffatto evento comporta in ogni caso la cessazione della permanenza del reato, tanto che l'eventuale protrazione della condotta *contra ius* dopo tale data integrerebbe gli estremi di un altro reato, diverso ed autonomo rispetto al precedente (Corte di cassazione, Sezione II penale, 13 settembre 2018, n. 40771) - che nella presente fattispecie rimonta al 14 febbraio 2012, coma annotato in calce al dispositivo della sentenza stessa.

E' perciò evidente come l'esito del presente giudizio si palesi fortemente condizionato dagli eventuali effetti della maturata prescrizione dei reati contestati.

Considerato che a carico di quattro imputati sono state elevate contestazioni, rilevanti nel presente giudizio, riguardanti esclusivamente reati contravvenzionali per nessuno dei quali è prevista la sanzione detentiva in misura superiore ai 4 anni di arresto, il termine previsto per la estinzione di essi, pur in presenza di eventi interruttivi del suo decorso ma in assenza di fattori che, stanti tali eventi interruttivi, consentano una prolungamento del termine ordinario, pari appunto a 4 anni a partire dalla cessazione della flagranza, superiore al quarto, è ragguagliato ad anni 5.

Deve, perciò, osservarsi che nella presente fattispecie il termine prescrizionale dei reati contestati ai ricorrenti è, in linea astratta, spirato non oltre la data del 13 febbraio 2017, cioè alla scadenza del quinquennio dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza della Corte di appello, la quale è stata emessa in data 13 febbraio 2013.

Il tema da esaminare prioritariamente è, pertanto, quello relativo alla sussistenza in uno dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti del requisito della fondatezza - o quanto meno della non inammissibilità - posto

che l'eventuale corretta instaurazione del rapporto processuale in relazione al "capo" di imputazione interessato dal motivo di impugnazione non inammissibile, consentirebbe di rilevare l'eventuale estinzione del reato in questione per prescrizione sebbene questa sia maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 dicembre 2017, n. 58095).

Siffatto scrutinio ha condotto ad un esito certamente positivo per i ricorrenti.

Va, peraltro, rilevato che, sempre con riferimento al tema della prescrizione del reato a quello attribuito, la difesa dell'imputato Cafaro ha dedotto un profilo che, stante la sua immediata valutazione, risulterebbe, ove fosse fondato, assorbente di ogni altro.

Ha, infatti, osservato la difesa del prevenuto che, essendosi l'attività del medesimo esaurita, anche a voler dar credito alla ipotesi accusatoria, al momento del completamento dell'attività negoziale di vendita delle singole abitazioni, attività in cui si sarebbe manifestata la condotta di abusiva lottizzazione, posto che gli strumenti autorizzatori in base ai quali i manufatti erano stati realizzati ne avrebbero impedito la vendita frazionata, sin dal 16 novembre 2006, la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare che la porzione di attività illecita a lui contestata già sarebbe stata estinta per prescrizione alla data del 15 novembre 2011, cioè fin da epoca anteriore alla emissione della sentenza di primo grado.

L'assunto su cui si fonda il rilievo è, tuttavia, chiaramente erroneo, tanto da risultare, questo, inammissibile.

Ed infatti, seppure si vuol ritenere che la condotta contestata al Notaio Cafaro sia consistita nella sola consulenza giuridica fornita al Romanazzi, plasticamente concretizzatasi nella "certificazione" del 9 giugno 2000 attestante la nullità, e pertanto la mancanza di effetti, della clausola di inalienabilità frazionata contenuta nell'Accordo di programma intercorso fra il Romanazzi ed il Comune di Brindisi ai fini della realizzazione del piano edilizio per cui è causa e, successivamente, nella stipula di una buona parte dei singoli atti di compravendita delle unità immobiliari in questione, non può, tuttavia, ritenersi che, una volta esaurita tale attività, cosa avvenuta nel novembre del 2006, il termine prescrizione per il Notaio Cafaro abbia da tale momento iniziato a decorrere indipendentemente da quello riferito agli altri imputati.

Questa Corte ha, infatti, osservato che il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" (quale è quella ora in esame, essendosi essa realizzata sia tramite condotte materiali di frazionamento immobiliare sia tramite atti giuridici a contenuto negoziale, aventi la finalità di dare veste giuridica a tali atti materiali) si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta da ogni singolo partecipante all'accordo criminoso la propria condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo, potendo esso coincidere, stante la natura di reato progressivo che caratterizza la lottizzazione abusiva, con il completamento dei manufatti realizzati sui singoli lotti oggetto del frazionamento. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 ottobre 2017, n. 48346; *idem* Sezione III penale, 16 giugno 2015, n. 24985, ord.).

Nel caso la Corte di appello di Lecce ha rilevato che, anche a voler ritenere il Notaio Cafaro coinvolto nella sola porzione di attività illecita riguardante il comparto C), questo non risultava essere stato completato almeno sino alla data del 29 maggio 2008, essendo ancora a quell'epoca in corso opere di edificazione ad esso pertinenti.

Siffatta collocazione temporale, alla quale consegue che la decorrenza della prescrizione della rilevanza penale delle condotte contravvenzionali addebitate al Notaio Cafaro non sia precedente a detta data, rende evidentemente infondato il rilievo formulato dal ricorrente in ordine alla erroneità della sentenza impugnata che non ha dichiarato la prescrizione delle stesse al febbraio 2013.

Pur quanto sopra rilevato, osserva, peraltro, questo Collegio che sia la difesa di Romanazzi che quella di Cafaro hanno lamentato, con riferimento al vizio di violazione di legge, l'errore in cui i giudici del merito sarebbero incorsi nel non dichiarare la incompetenza del Tribunale di Brindisi in composizione monocratica in favore del medesimo giudice in composizione collegiale, nonché nel non avere rilevato la, conseguente, illegittimità procedimentale dovuta all'essere stato celebrato il giudizio di primo grado non successivamente al preventivo vaglio fornito dalla udienza preliminare ma a

seguito di mera citazione diretta da parte del Pm ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.

Onde intendere il senso della eccezione è necessario, brevemente, ricostruire, sulla base della trattazione che sul punto è contenuta nella sentenza di appello, il fatto che ha dato origine al presente giudizio ed alla presente doglianza.

Era, infatti, accaduto che nella fase delle indagini preliminari il presente procedimento penale aveva avuto ad oggetto non soltanto il troncone di esso relativo alle contravvenzioni urbanistiche, ma vi era anche un'altra parte, avente ad oggetto la commissione di taluni reati in danno della Pubblica amministrazione, che vedeva indagati, unitamente a soggetti aventi la qualifica di pubblico ufficiale, anche il Romanazzi e nessun altro degli odierni imputati.

Ora, dopo che il Pm aveva notificato, anche al Romanazzi, l'avviso della conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen. relativamente sia ai reati urbanistici che a quelli contro la Pa, lo stesso Pm aveva provveduto per la separazione in due dell'unico originario procedimento, disponendo, pertanto, la citazione diretta a giudizio del Romanazzi e degli altri coimputati quanto alla fattispecie ora in esame di fronte al Tribunale in composizione monocratica e chiedendo, invece, la fissazione della udienza preliminare quanto agli altri illeciti.

Così, sinteticamente, ricostruiti i fatti si rileva, altresì, che, essendo stata eccepita la ritualità di tale operazione di fronte alla Corte di appello in relazione al disposto dell'art. 33-*octies* cod. proc. pen., dopo che la stessa era stata già contestata di fronte al Tribunale che aveva, con ordinanza dibattimentale del 19 ottobre 2009, rigettato l'eccezione, la Corte territoriale ha anch'essa ritenuto non fondato il rilievo impugnatorio, osservando che, in sostanza, il giudizio di primo grado avente ad oggetto gli illeciti urbanistici era stato trattato, di fronte al giudice monocratico, nelle forme per esso fisiologiche, sicché non vi era spazio per l'eventuale applicazione dell'art. 33-*octies* cod. proc. pen.

A fronte dei richiamati argomenti i due ricorrenti deducono che in realtà il vizio che avrebbe colpito la sentenza impugnata attiene alla circostanza che sarebbe stata violata la competenza del Tribunale in composizione collegiale derivante dalla esistenza di un rapporto di connessione, nella specie sin tratterebbe di connessione teleologica, fra il reato di cui ora si tratta, che

costituirebbe il reato scopo, e quelli contro la Pa, che costituirebbero i reati fine, essendo la connessione non un criterio derogatorio della ordinaria competenza per materia o per territorio ma un autonomo ed originario criterio di competenza che si affianca ai precedenti.

Sul punto, per ciò che attualmente interessa, atteso che per le ragioni che saranno di seguito illustrate non vi è motivo quanto al caso ora in esame di sciogliere il dilemma formulato con il motivo di impugnazione, è sufficiente rilevare che nella sentenza impugnata il nodo implicato dalla ritenuta competenza del Tribunale di Brindisi in composizione monocratica rispetto a quella del medesimo Tribunale in composizione collegiale in caso di connessione derivante dal nesso teleologico che affascia i reati in questione fu risolto dalla Corte territoriale sulla base dell'affermazione, suffragata da riferimenti giurisprudenziali allora offerti dalla Corte di merito (si veda, infatti, oltre a Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 marzo 2012, n. 8552, non massimata sul punto, anche, successivamente, Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 febbraio 2017, n. 5970), secondo la quale, ai fini della sussistenza del nesso di cui si tratta, vi era la necessità che vi fosse identità fra gli autori del reato fine e gli autori del reato mezzo.

Tale indicazione giurisprudenziale, peraltro già all'epoca contrastata (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 marzo 2013, n. 12838; *idem* Sezione VI penale, 15 ottobre 2010, n. 37014, secondo le quali: ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lettera c), cod. proc. pen., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo), è stata oggetto di una sostanziale rivisitazione da parte di questa Corte, anche nella sua più articolata composizione nomofilattica, per effetto della quale la stessa deve ritenersi oramai non più attuale.

Infatti le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che è condizione necessaria ai fini dell'applicazione del criterio di competenza dettato dall'art. 12 lettera c), cod. proc. pen. in tema di connessione teleologica, non la identità soggettiva fra gli autori del reato mezzo e del reato scopo ma la consapevolezza in capo all'autore di quello della oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione ovvero all'occultamento o al conseguimento dei frutti di un altro reato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 24 novembre 2017, n. 53390).

Siffatta autorevole opzione ermeneutica, confermata anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, Sezione II

penale, 4 novembre 2019, n. 44678) - alla quale deve accostarsi anche il rilievo secondo il quale effettivamente il criterio competenziale fondato sulla connessione fra procedimenti è un criterio di attribuzione della competenza non meramente derogatorio di quelli per materia e per territorio ma è "un criterio originario ed autonomo" (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 giugno 2013, n. 27343) - rende, per un verso, non pienamente convincente la motivazione della sentenza della Corte di Lecce, la quale è argomentata sulla base di una opzione interpretativa ormai recessiva nella giurisprudenza di questa Corte e, per altro verso, senza dubbio non manifestamente infondato né tantomeno direttamente inammissibile il motivo di impugnazione formulato dalla due difese degli imputati Cafaro e Romanazzi al riguardo.

Ciò vale, ad avviso di questo Collegio, stante la pacifica costituzione di effettivo rapporto processuale a cagione della presentazione dei ricorsi dei due ricordati impugnanti, a rendere operante - senza il bisogno di un effettivo ed articolato scrutinio del predetto motivo di ricorso (né tale scrutinio è necessario in funzione della individuazione del giudice competente ai fini della condanna al risarcimento del danno a carico degli imputati, posto che, essendo il fatto dannoso connesso alla violazione urbanistica, il giudice in astratto competente per il danno derivante da essa è, certamente, il Tribunale in composizione monocratica) - il criterio di decisione che, per evidenti ragioni di economia processuale, comporta, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato contestato, nella specie la prescrizione, laddove non risulti evidente che in favore dell'imputato possa essere adottata una formula assolutoria di merito a questo più favorevole.

Fattore, quest'ultimo non ricorrente nella fattispecie, atteso che, al di là della mancanza del requisito della evidenza delle ragioni che lo giustificerebbero, l'eventuale accoglimento del motivo di impugnazione presentato dagli imputati non comporterebbe il sostanziale proscioglimento degli stessi dal merito della accusa loro mossa ma, data la natura processuale del vizio eventualmente riscontrabile, opererebbe quale mera *absolutio eorum ab instantia*.

Analogo ragionamento vale per ciò che attiene alla posizione degli altri due imputati ricorrenti Orsan e Cioffi.

Costoro, infatti, hanno, in primo luogo censurato la sentenza della Corte di appello in quanto con essa è stato ritenuto ammissibile e fondato il gravame proposto dal Pm avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi

a loro carico in data 14 febbraio 2012 in relazione alla determinazione della sanzione pecuniaria loro inflitta; in particolare nell'occasione la Corte territoriale salentina ha rilevato che il giudice di primo grado aveva irrogato a carico dei predetti la pena pecuniaria di euro 20.000,00 ciascuno, laddove il minimo edittale per il reato loro contestato era pari, in virtù della modificazione introdotta in relazione all'art. 44, lettera c), del DPR n. 380 del 2001 a seguito della entrata in vigore dell'art. 32, comma 47, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, con legge n. 362 del 2003, ad euro 30.968,00.

Stante la ritenuta illegalità della pena inflitta, la Corte ha, pertanto, elevato la pena pecuniaria a carico dei attuali ricorrenti sino ad euro 35.000,00.

Si tratta, con tutta evidenza, di un'ipotesi di *reformatio in peius* della pena inflitta dal giudice di primo grado, la quale, per essere legittimamente disposta e non incorrere nel divieto sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., necessita della valida proposizione di impugnazione sul punto da parte del rappresentante della pubblica accusa.

Ed è proprio in ordine alla legittimità della proposizione della impugnazione da parte del Pm che si appunta la censura formulata dai ricorrenti.

Gli stessi, infatti, lamentano la inammissibilità della impugnazione, a cagione della tardività della sua proposizione, avvenuta tramite deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Brindisi, ufficio che ha pronunciato la sentenza impugnata, in data 29 giugno 2012, come documentato dalla allegazione della copia dell'atto in questione da parte dei ricorrenti a corredo del loro ricorso.

Ciò posto, si osserva che nel caso in esame, il Tribunale di Brindisi, pronunciata in data 14 febbraio 2012 la sentenza a carico di Orsan e Cioffi, ebbe a fissare in giorni 90 il termine per il deposito della relativa motivazione.

Essendo stato detto termine rispettato - considerato che i motivi della decisione sono stati depositati in Cancelleria e, pertanto, la sentenza è stata così pubblicata, in data 7 maggio 2012 -, il termine per la proposizione della impugnazione avverso di essa, pari - trattandosi di sentenza per la quale il giudice, come sopra evidenziato, ha stabilito, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., attesa la particolare complessità dell'attività di stesura della

motivazione della medesima, un termine per lo svolgimento di detto incombenza superiore a quello ordinario - a 45 giorni, ha iniziato a decorrere in data 15 maggio 2012 (non deve, infatti, trascurarsi di considerare che essendo l'anno 2012 un anno bisestile, il mese di febbraio ha avuto non gli ordinari 28 giorni ma 29).

Rilevato che, in relazione alla proposizione della impugnazione penale, secondo il dettato fissato dall'art. 585, comma 2, cod. proc. pen. non vale l'ordinario principio secondo il quale *dies a quo non computatur in termino*, coincidendo, invece, con una loro parziale sovrapposizione temporale, per quanto ora interessa, l'ultimo giorno del termine fissato dalla legge o stabilito dal giudice per il deposito della sentenza con il primo di decorrenza di quello per la impugnazione, ne deriva che, quanto alla fattispecie, il termine per la proposizione della impugnazione da parte del Pm sarebbe scaduto in data 28 giugno 2012.

Deve, pertanto, rilevarsi come la proposizione della impugnazione da parte del Pm, intervenuta in data 29 giugno 2012 sia stata, ancorché di un solo giorno, tardivamente eseguita; il che, avendone comportato la inammissibilità stante l'intervenuta decadenza del Pm dal potere di impugnare la sentenza di primo grado, vizio certamente rilevabile in questa sede di legittimità, ha come effetto riflesso la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui la, inammissibile, impugnazione del Pm avverso la sentenza di primo grado è stata accolta con la *reformatio in pejus* del trattamento sanzionatorio inflitto ai due imputato ora in discorso.

L'esistenza di siffatto vizio, *a fortiori* rispetto a quanto già osservato in relazione alla posizione degli imputati Romanazzi e Cafaro, essendo indubbia la instaurazione anche in relazione ai ricorrenti Orsan e Cioffi di un valido rapporto processuale, rende inutile il rinvio per la rideterminazione della sanzione a carico dei medesimi, essendo prevalente la formula di proscioglimento, anche qui in carenza della evidente prospettiva di ipotesi assolutorie più vantaggiose nel merito in favore degli stessi, derivante dalla estinzione del reato contestato per effetto della intervenuta prescrizione.

A questo punto, dichiarata la intervenuta prescrizione dei reati contestati, residua la necessità, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., di esaminare la fondatezza dei motivi di impugnazione dei ricorrenti ai soli fini di valutare la perdurante attualità della condanna di costoro al risarcimento del danno nei confronti della Regione Puglia.



Partendo dal ricorso Romanazzi e considerata già definita la questione avente ad oggetto la censura sulla competenza del giudice monocratico ovvero del giudice collegiale, rilevato, peraltro, che, per come sopra rilevato, essa non coinvolge il profilo riguardante la competenza del giudice del danno nell'occasione risarcibile, si rileva, ai limitati fini che ora interessano, che i residui motivi di ricorso dello stesso sono privi di pregio.

Scarso rilievo ha, infatti, con riferimento al secondo motivo di censura, il tema legato alla realizzazione dell'intervento edilizio per cui è processo a seguito di una variante allo strumento urbanistico ovvero per effetto di una deroga ad esso; ciò che rileva, ai fini della ipotizzata commissione del reato, è che la convenzione attuativa del 27 agosto 2002, modificativa del precedente Accordo di programma, sia stata il frutto di una intesa illecita fra il Romanazzi ed i rappresentanti di alcuni enti territoriali, di tal che le successive vendite frazionate degli immobili di cui al comparto C) abbiano comportato l'illegittimo frazionamento di una struttura edilizia che, sulla base dei legittimi strumenti urbanistici, sarebbe dovuta restare unitaria.

Riguardo al terzo motivo di impugnazione proposto dalla difesa Romanazzi, riferito alla ritenuta violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel ritenere la illegittimità degli interventi edilizi di cui ai comparti A) e B) della complessiva operazione, osserva il Collegio che anche in questo caso le argomentazioni della difesa del ricorrente non colgono nel segno, posto che, diversamente da quanto sostenuto da questa, la sentenza della Corte salentina ha ampiamente dimostrato come la variante al Piano regolatore generale che avrebbe legittimato le operazioni lottizzatorie che hanno condotto alla realizzazione dei due comparti edilizi in questione fosse frutto di una procedura gravemente viziata in quanto, nel corso di essa, non si era assolutamente tenuto conto della esistenza di ripetuti pareri contrari alla realizzazione delle opere espressi dalla Autorità preposta alla tutela del bene ambientale e paesaggistico né si era tenuto conto del fatto che neppure era stata acquisita, come invece sollecitato dall'Assessorato regionale all'ambiente, la valutazione di impatto ambientale.

Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto inidonei a consentire la realizzazione delle opere di cui ai predetti comparti A) e B) i provvedimenti amministrativi in tal modo adottati e, di conseguenza, frutto di una illecita modificazione territoriale gli interventi edilizi in tal modo realizzati.

Con riguardo al quarto motivo di impugnazione della difesa del Romanazzi si rileva che con esso il ricorrente ha inteso censurare la sentenza

impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge per essere stati in essa tratti argomenti di prova a carico del Romanazzi dal fatto che l'allora Sindaco del Comune di Brindisi, Antonino Giovanni, abbia patteggiato una pena in relazione alla imputazione concernente l'ipotesi di sua corruzione per avere favorito l'attuale ricorrente nella operazione immobiliare per cui è adesso causa.

Anche in questo caso il motivo non ha pregio, avendo la Corte territoriale fatto correttamente applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, la sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., stante la sua equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità (Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 novembre 2018, n. 51160; *idem* Sezione V penale, 16 marzo 2018, n. 12344; *idem* Sezione V penale, 19 febbraio 2015, n. 7723).

Nella fattispecie, peraltro, la predetta sentenza si è andata a sommare, in tal modo corroborando la tenuta della motivazione della Corte di Lecce, alla presenza di numerosi altri elementi che, come sopra evidenziato, sono apparsi in sede di merito, anche autonomamente considerati, indicativi della illegittimità della azione amministrativa spiegata in ordine alla complessiva operazione immobiliare sottesa al presente procedimento.

Quanto alla censura riguardante l'avvenuta confisca dei terreni e dei manufatti ricompresi nei due comparti A) e B) del complesso edificato o da edificare, osserva il Collegio che la doglianza avverso tale profilo della sentenza impugnata è inammissibile; essa, infatti, viene sviluppata, anche con riferimento alla più recente giurisprudenza della Corte EDU, con riferimento al fatto che in tal modo sarebbe stata disposta una misura ablatoria, appunto la confisca, in danno di un soggetto, la Acque Chiare Srl, che non era stata parte del giudizio nell'ambito del quale la misura era stata adottata.

La doglianza, pur di portata non trascurabile ove astrattamente considerata, è stata, tuttavia, articolata dal Romanazzi in proprio; in ordine ad essa, pertanto, l'attuale ricorrente è carente sia di legittimazione, non avendo egli agito in qualità di rappresentante della predetta Società né avendo egli allegato l'esistenza una qualche forma di legittimazione straordinaria, sia di interesse, posto che, anche ove la doglianza dovesse essere accolta, non sarebbe l'attuale ricorrente quale persona fisica a potersene giovare ma,

semmai, la predetta Acque Chiare Srl, che è soggetto del tutto autonomo sotto il profilo giuridico dal Romanazzi.

La questione, salva la sua eventuale riproponibilità, da parte di chi sia effettivamente legittimato rispetto ad essa e vi abbia interesse, di fronte al giudice della esecuzione allorché il provvedimento in questione dovesse essere materialmente posto in esecuzione, è, allo stato e nelle attuali forme di presentazione, inammissibile.

Esaminando, ai ricordati limitati fini, a questo punto il ricorso proposto dal Notaio Cafaro, si rileva che questi ha dedotto la illegittimità della sentenza impugnata in quanto la Corte di appello non avrebbe colto il profilo di vizio della sentenza di primo grado, regolarmente segnalato in sede di gravame, riguardante l'avvenuta violazione del combinato disposto degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen.

La difesa dell'imputato ha, infatti, osservato che, mentre la contestazione mossa al prevenuto ha avuto ad oggetto, pur con riferimento ad un reato di natura contravvenzionale, una condotta di tipo doloso, la sentenza del Tribunale, ed ha aggiunto in sede di ricorso per cassazione, in buona parte anche quella della Corte di appello, avrebbero posto a carico del Cafaro la responsabilità per il fatto a lui addebitato in ragione della "minima diligenza" da lui tenuta "in occasione della stipula dei novanta contratti" di compravendita da lui rogati nell'ambito dell'affare per cui è processo, evocando in tal modo gli elementi tipici di una condotta, invece, colposa.

Rileva al riguardo questa Corte che, come è facilmente desumibile dall'esame della motivazione sul punto della sentenza del Tribunale di Brindisi, in particolare si vedano le pagine da 133 a 135, la responsabilità penale del Cafaro è stata tutta sviluppata sulla scorta della ritenuta mancanza di diligenza nella verifica della regolare commerciabilità degli immobili oggetto degli atti da lui stipulati; il Tribunale, con evidente riferimento alla posizione del Notaio chiamato a rispondere di fronte ad esso del reato di lottizzazione abusiva, ha rilevato che questi concorre nel reato a lui contestato allorché egli abbia svolto il suo ministero notarile redigendo gli atti di cessione, "ogni volta che egli, con una normale diligenza, (avrebbe potuto) rendersi conto che gli atti che gli si chiede di rogare costituiscono lottizzazione abusiva"; aggiungendo ancora che "di certo il Notaio Cafaro (...) usando una diligenza minima in occasione della stipula dei novanta contratti definitivi di compravendita poteva sicuramente rendersi conto di partecipare con la sua condotta alla contestata lottizzazione".

Appare indubbio che in tal modo il Tribunale abbia ritenuto di attribuire al Cafaro la responsabilità per il reato contestato in ragione della sua negligenza nella verifica della regolarità amministrativa della realizzazione dell'intervento edilizio riguardante gli immobili oggetto della lottizzazione abusiva.

A fronte della specifica doglianza contenuta nei motivi di gravame presentati dal Cafaro, la motivazione addotta dalla Corte di appello onde respingerli non appare giustificare la decisione assunta, avendo, in sintesi, la Corte salentina sostenuto che l'avvenuta contestazione di una contravvenzione, essendo questa punibile indifferentemente a titolo di colpa o di dolo, avrebbe reso la struttura della imputazione effettivamente mossa al prevenuto idonea ad includere, oltre alla descritta ipotesi dolosa, anche la fattispecie colposa essendo, pertanto, essa atta a consentire il regolare esercizio del diritto di difesa anche per il caso in cui la condotta effettivamente riscontrata fosse risultata colposa.

Si tratta di una motivazione che non tiene conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte formatasi in relazione alla necessaria identità fra fatto contestato e fatto accertato.

E', infatti, stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ferma la necessaria incidenza della modificazione eventualmente intervenuta sulla concreta possibilità di esercitare il diritto di difesa, sussiste la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice condanni l'imputato per un reato colposo, avendo riqualificato l'originaria imputazione relativa ad una fattispecie dolosa, trattandosi di fatto significativamente diverso da quello contestato a causa, in specie, del mutato elemento soggettivo, con conseguente difetto della concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi spettanti all'imputato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 febbraio 2010, n. 5772).

In particolare la Corte di legittimità ha osservato che mentre non comporta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza il mutamento riguardante profili marginali della imputazione, non essenziali ai fini della integrazione del reato, lo stesso non può dirsi ove siffatta modificazione abbia ad oggetto gli elementi costitutivi dell'addebito (Corte di cassazione Sezione II penale, 6 aprile 2017, n. 17565), dovendo, pertanto, ritenersi consentita la diversa qualificazione del fatto storico solo in quanto lo stesso rimanga invariato quanto al triplice elemento della condotta,

dell'evento e dell'elemento psicologico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 maggio 2008, n. 19118).

Circostanza questa che nella fattispecie non risulta sussistere, posto che non solo la imputazione a carico del Cafaro è stata variata in relazione all'elemento soggettivo ma anche in relazione alla condotta il Tribunale ha posto in evidenza più la sua negligente condotta in occasione dell'adempimento degli obblighi sul Notaio gravanti in sede di stipula degli atti che non una attiva e pregressa collaborazione con il Romanazzi nella ideazione della complessa operazione immobiliare, così come, invece, a lui contestato.

Non vi è più spazio per l'annullamento della sentenza impugnata sotto il profilo prettamente penalistico, stante la già dichiarata prescrizione del reato ascritto all'attuale ricorrente, ma la sentenza della Corte deve, tuttavia, essere annullata anche con riferimento alla conferma della condanna del Cafaro al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Regione Puglia.

Venendo, ora, ai residui motivi contenuti nel ricorso congiunto dei due imputati Cioffi ed Orsan, osserva il Collegio, ai già ricordati fini della valutazione della istanza risarcitoria riguardante la Regione Puglia, che con riferimento al primo di essi, cioè il secondo motivo di ricorso essendo stato il primo già in precedenza esaminato, riguardante la effettiva sussistenza del reato, messa in discussione dal fatto che gli interventi edilizi operati, sia con riferimento al comparto C) che con riferimento ai comparti A) e B), nonché i successivi atti di frazionamento e cessione immobiliare erano stati tutti preceduti dalla emissione di provvedimenti amministrativi che ne avevano legittimato la realizzazione, è sufficiente richiamare quanto dianzi ricordato in relazione alla illegittimità di tali atti in quanto intervenuti in esito ad un *iter* procedimentale ampiamente irregolare, motivato dalla esistenza di intervenute intese, caratterizzate da un'elevata opacità comportamentale, fra i vertici dell'impresa realizzatrice e alcuni rappresentanti del Comuni di Brindisi; del tutto irrilevante è, pertanto, l'esistenza di tali atti amministrativi, laddove sia emerso che tali atti erano uno degli elementi dell'*iter criminis* percorso dai soggetti implicati nelle contravvenzioni contestate.

Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, riferito al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto adeguato alla gravità del caso quanto a quello detentivo, dalla Corte di appello anche in ragione della "notevole intensità del dolo", si osserva che, nella presente sede e in relazione alle

finalità cui pertiene l'attuale indagine processuale, esso è inammissibile; infatti, posto che è ora in discussione solo la perdurante dovutezza da parte degli imputati ricorrenti del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Regione Puglia, costituisce un dato del tutto irrilevante, atteso che in ambedue i casi sarebbe riscontrabile la astratta rilevanza penale della condotta, legittimante sia la condanna risarcitoria a carico dei prevenuti sia la entità provvisoria della medesima stante la natura restitutoria e non punitiva della pronunzia, la circostanza che il reato sia stato realizzato dolosamente ovvero per mera colpa.

Ed è altrettanto evidentemente non rilevante ai fini che ora interessano la motivazione in forza della quale la Corte di appello di Lecce ha inteso escludere per i due prevenuti il beneficio della conversione in pena pecuniaria della pena detentiva irrogata a loro carico; di essa, pertanto, questa Corte neppure deve interessarsene.

Rimangono da esaminare le posizioni delle numerose parti civili, le quali hanno impugnato la sentenza della Corte di appello sia nella parte in cui è stata confermata la confisca dei manufatti relativi al cosiddetto comparto C) sia nella parte in cui è stata rigettata la domanda risarcitoria loro spiegata in danno della Regione Puglia, asserito terzo responsabile civile in ragione del rapporto di servizio che legava l'imputato Cioffi a tale ente territoriale.

E' fondato il primo motivo di ricorso; mentre è inammissibile il secondo.

Quanto alla conferma della disposta confisca si osserva che è principio fermo della giurisprudenza di questa Corte che, in caso di lottizzazione abusiva, la confisca dei manufatti eseguiti e del terreno oggetto del frazionamento, prevista dall'art. 44, comma 2, del DPR n. 380 del 2001 (misura alla irrogazione della quale non è da considerarsi astrattamente preclusivo, neppure alla luce della più recente giurisprudenza della Corte EDU, l'avvenuto proscioglimento degli imputati per la intervenuta prescrizione, cfr., infatti, da ultimo, in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 novembre 2019, n. 47280), può incidere su soggetti terzi rispetto a coloro i quali risultano essere imputati nel giudizio nell'ambito del quale la misura è stata disposta, in pratica, come nel caso ora in esame, sui terzi acquirenti dei manufatti abusivamente realizzati, laddove sia rilevata la carenza in capo a costoro del requisito della buona fede nell'acquisto.

Al riguardo è stato, sempre di recente, osservato che la condizione di buona fede, che nel caso di accertamento del reato di lottizzazione abusiva

preclude la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite nei confronti del terzo acquirente di tali beni, presuppone non solo che questi abbia partecipato inconsapevolmente all'operazione illecita e che, quindi, non sia concorrente nel reato, ma anche che abbia gestito la propria attività contrattuale e precontrattuale assumendo le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento agli strumenti urbanistici, dovendosi anche tenere conto, sotto questo profilo, del comportamento della pubblica amministrazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 agosto 2019, n. 36310); è stato anche precisato che la confisca in una fattispecie quale quella in esame può bensì essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, ma solo qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 dicembre 2016, n. 51429).

Nel caso ora in esame non solo a carico degli acquirenti non sono stati valorizzati elementi di concorso del reato, tant'è vero che per nessuno di essi è stata prevista alcuna sanzione penale essendo stato il procedimento a carico dei medesimi definito favorevolmente agli stessi, ma neppure possono dirsi essere effettivamente emersi elementi di negligenza o trascuratezza nello svolgimento delle attività precontrattuali.

Di tale rilievo, che si pone in logico contrasto con quanto sul punto contenuto nella sentenza di appello (nella quale è invece, come vedremo, postulata una condizione di malafede o quanto meno di negligente trascuratezza degli acquirenti) ne fornisce un plastico riscontro il fatto che molti di loro si sono rivolti, per la stipula dell'atto pubblico di acquisto quali ufficiali roganti a Notai diversi dal Notaio Cafaro, suggerito se non imposto dalla parte venditrice, e nessuno di costoro risulta avere messo sull'avviso gli acquirenti in ordine alla regolarità della operazione che essi si apprestavano a fare.

Sostenere, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, che gli acquirenti abbiano condotto in maniera poco accorta la trattativa in quanto avrebbero cooperato con la loro condotta negligente e colposa alla consumazione del reato acquistando gli edifici senza effettuare alcuna verifica sulla loro situazione urbanistica è affermazione che, in primo luogo, si scontra sul piano formale con l'avvenuto proscioglimento – o quanto meno con la non

avvenuta persecuzione - di tali acquirenti in sede penale, posto che ove gli stessi avessero effettivamente cooperato con la condotta colposa degli imputati, quelli avrebbero dovuto rispondere con costoro del reato ai medesimi contestato, ma che, sul piano sostanziale, neppure tiene conto della circostanza che il tenore ed il significato dei complessi atti, convenzionali ed amministrativi, richiamati, per come la Corte distrettuale segnala, nei singoli contratti di compravendita, non era certamente un elemento di facile comprensione per un soggetto di media, se non più che discreta, competenza, tanto che i singoli acquirenti si erano affidati, in tal modo esauendo l'onere di diligenza su di essi gravante, alle cure di personale altamente specializzato, cioè di un Notaio, svolgente una funzione avente una specifica rilevanza di tipo pubblicistico (sulla rilevanza immediatamente pubblicistica della funzione notarile, pur dovendosi ritenere che questi non sia un pubblico dipendente, cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 febbraio 1990, n. 2229).

Come detto, nulla avendo segnalato loro i singoli Notai - pur essendo questi persone diverse dal Notaio Cafaro - cui le costituite parti civili si sono di volta in volta rivolte per la stipula delle singole compravendite, in merito alla incommerciabilità frazionata delle porzioni immobiliari da esse acquistate, deve, in linea di principio, escludersi che le medesime non versassero in uno stato soggettivo di buona fede al momento dell'acquisto delle medesime, essendo al riguardo fattore non rilevante il dato, singolarmente enfatizzato nella sentenza impugnata, che fra il preliminare di compravendita e la stipula del definitivo sia intercorso in significativo lasso di tempo.

Deve, pertanto, ritenersi ingiustificata la avvenuta confisca delle unità immobiliari oggetto di contratto di compravendita e deve essere disposta la restituzione di ciascuna di esse al rispettivo avente diritto.

Inammissibile è, invece, la censura riguardante il rigetto della istanza risarcitoria rivolta nei confronti del Comune di Brindisi in qualità di terzo responsabile civile.

Osserva, infatti, il Collegio che, in linea di principio il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunzia sentenza di condanna (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 marzo 2019, n. 8940); a tale principio fa eccezione solo quanto previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., il quale impone al giudice del gravame ovvero alla Corte di cassazione di decidere sulla impugnazione ai soli fini civili allorché dichiarati estinto il reato per amnistia o per prescrizione.

Siffatta norma, tuttavia, opera in quanto a carico dell'imputato sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile.

Nel caso in esame in sede di merito non è stata pronunciata alcuna condanna risarcitoria a carico degli imputati in favore delle costituite parti civili ora interessate e men che meno a carico del Comune di Brindisi terzo responsabile; sicché, stante l'annullamento della sentenza di condanna a carico del Cioffi, presupposto, stante il rapporto di dipendenza del predetto imputato con l'ente territoriale, della pretesa risarcitoria delle costituite parti civili nei confronti del terzo responsabile civile Comune di Brindisi, su tale profilo della vicenda questa Corte non deve pronunciarsi, essendo, quindi, per le esposte ragioni inammissibile, il motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata così come da dispositivo.

Stante la conferma della statuizione civile a carico dei ricorrenti Romanazzi, Cioffi ed Orsan gli stessi vanno condannati al pagamento delle spese di difesa nel presente grado di giudizio in favore della costituita parte civile Regione Puglia, liquidate come da dispositivo.

Considerata la parziale soccombenza delle altre parti civili costituite, le spese di giudizio nei confronti della medesime sono, invece, compensate.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati per essere il reato estinto per prescrizione e conferma le statuizioni civili in favore della Regione Puglia limitatamente ai ricorrenti Romanazzi, Orsan e Cioffi.

Annulla altresì la sentenza impugnata con riguardo alla disposta confisca dei fabbricati di cui al comparto C che revoca, ordinando la restituzione degli stessi agli aventi diritto.

Rigetta nel resto i ricorsi delle parti civili.


Condanna, altresì, Romanazzi, Orsan e Cioffi alla rifusione delle spese di lite sostenute nel grado dalla parte civile Regione Puglia che liquida in euro 5.000,00, oltre cap e iva come per legge.

Dichiara compensate per intero tra le restanti parti le spese di lite sostenute nel grado.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2019

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Gastone ANDREAZZA)

